REGOLAMENTO (CEE) N. 823/83 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1983

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3172/80 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3172/80 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 385/83 [4], ha previsto che, per rendere possibile il controllo di qualità degli oli confezionati dalle imprese riconosciute, qualsiasi olio acido di raffinazione dell'olio d'oliva e dell'olio di sanse d'oliva, prodotto nella Comunità, deve essere mescolato con un determinato quantitativo di oli diversi dall'olio d'oliva ; che l'attuazione da parte degli Stati membri di detta misura ha dato luogo a talune difficoltà, segnatamente di natura amministrativa ; che per ovviare alle difficoltà in questione è pertanto opportuno procedere ad un adattamento dell'articolo 12 ter del suddetto regolamento ;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 12 ter del regolamento (CEE) n. 3172/80 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 12 ter*

1. Ai fini del controllo dell'adempimento della condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3089/78, qualsiasi sottoprodotto della raffinazione dell'olio d'oliva o dell'olio di sanse d'oliva, prodotti nella Comunità, deve essere mescolato, al momento della produzione, con uno dei prodotti seguenti, nelle percentuali qui di seguito indicate :

— olio acido di raffinazione di sesamo o olio di sesamo in una percentuale di 10,

o

— olio acido di raffinazione di colza o olio di colza in una percentuale di 30,

o

— olio acido di raffinazione di colza o olio di colza, il cui contenuto in acido erucico è superiore o inferiore al 25 % degli acidi grassi dei trigliceridi, in una percentuale di 10,

o

— olio acido di raffinazione di lino o olio di lino in una percentuale di 10,

o

— grasso animale della specia bovina in una percentuale di 15,

o

— colesterolo allo stato puro con una percentuale di 1.

2. Ogni impresa di raffinazione d'olio d'oliva tiene, ai fini del controllo delle operazioni previste dal presente articolo, una contabilità di magazzino giornaliera separata per i sottoprodotti di raffinazione e gli altri prodotti di cui al paragrafo 1, comprendente almeno le seguenti indicazioni :

— quantitativi e qualità entrati nell'impresa ;

— quantitativi e qualità prodotti dall'impresa ;

— quantitativi e qualità usciti dall'impresa ;

— scorte ripartite per qualità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1983.

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
(3) GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27.
(4) GU n. L 46 del 18. 2. 1983, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione